



REGOLAMENTO INTERNO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

Indice

Art. 1 Organizzazione dei lavori

Art. 2 Organizzazione degli Uffici

2.1 - Presidenza:

2.2 - Segreteria

2.4 - Tesoreria

Art. 3 Le Commissioni

3.1 - Commissione formazione, convegni e accreditamento attività formative, cultura e sport

3.2 - Commissione Liquidazione dei compensi professionali

3.3 - Commissione Informatica e PCT

3.4 - Commissione Penale e Difese d'ufficio

3.5 - Commissione Albi, Elenchi, Registri e Tirocinio professionale

3.6 - Commissione per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

3.7 - Commissione Trasparenza, *Privacy* e Antiriciclaggio

3.8 - Commissione Alternanza scuola lavoro

3.9 - Commissione Previdenza e Cassa Forense

3.10 - Commissione Civile

3.11 – Commissione Giudice di Pace

3.12 – Commissione Famiglia, Minori, Amministrazione di Sostegno e Curatori Speciali

Art. 4 Disposizioni comuni a tutte le Commissioni

Art. 5 Organismi e Comitati

5.1 - Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Mantova

5.2 - Camera arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova

5.3 - Organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento

5.4 - Comitato per le pari opportunità

5.5 – Scuola Forense

Art. 6 Disciplina transitoria

Art. 7 Obbligo di riservatezza

Art. 8 Incompatibilità dei Consiglieri nell'attività giudiziaria

REGOLAMENTO INTERNO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

Art. 1 Organizzazione dei lavori

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova si riunisce:

- in adunanza ordinaria il primo e il terzo martedì del mese alle ore 16:30;
- in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario, ovvero gliene sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

L'adunanza ordinaria è convocata, con preavviso di almeno 24 ore, mediante comunicazione con firma del Consigliere Segretario, trasmessa via *mail* agli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ogni Consigliere come risultanti dall'Albo presente sul sito dell'Ordine, o quello diverso comunicato a cura del Consigliere.

L'adunanza straordinaria è convocata, con le stesse forme, modalità e tempi, mediante comunicazione a firma del Presidente.

Nella comunicazione di convocazione è indicato l'ordine del giorno provvisorio degli argomenti da discutere e su cui deliberare, salva la possibilità di integrazione degli stessi, per ragioni di urgenza, previa in ogni caso la comunicazione dell'ordine del giorno come integrato.

Il verbale dell'adunanza consiliare indica:

- l'elenco dei Consiglieri presenti, o assenti, compendiato con l'orario delle loro uscite e/o entrate rispetto alla seduta dell'adunanza;
- l'orario di inizio e di conclusione dell'adunanza;
- l'attestazione dell'avvenuta approvazione del verbale dell'adunanza precedente;

-l'insieme delle deliberazioni adottate e l'eventuale previa discussione redatta in forma sintetica; l'eventuale dispositivo nonché l'indicazione dei voti favorevoli e contrari ovvero le astensioni, con facoltà per ogni Consigliere di far risultare a verbale il proprio voto contrario, la propria astensione, ovvero una propria sintetica dichiarazione a corredo del voto espresso.

A ciascuna delibera sono allegati gli eventuali documenti richiamati ovvero ne viene indicato il numero di protocollo.

Ogni Consigliere può altresì far allegare a ciascuna delibera il testo di proprie proposte consegnandolo al Consigliere Segretario entro il termine dell'adunanza.

Il verbale dell'adunanza è predisposto con l'utilizzo di strumento informatico, a cura del Consigliere Segretario o, a sua scelta, di altro Consigliere da lui designato, ed è trasmesso ad ogni Consigliere unitamente alla comunicazione di convocazione della successiva adunanza, per essere poi approvato, nella sua stesura formale, in apertura della stessa, ferma l'immediata esecutività delle delibere approvate in ciascuna adunanza.

Il Consiglio dell'Ordine, inoltre, si riunisce ogni qualvolta sia necessario in seduta pubblica per l'assunzione da parte dei nuovi Avvocati e Praticanti Abilitati dell'impegno solenne di cui all'art. 8 della legge 247/2012.

L'adunanza consiliare, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza dal Segretario, ovvero in assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Ogni comunicazione da parte dei Consiglieri e relativa alle attività istituzionali è trasmessa ad uno degli indirizzi *mail* della Segreteria (info@ordineavvocatimantova.it) così da consentire agli Uffici di Segreteria di provvedere alla registrazione nel protocollo.

Le adunanze del Consiglio dell'Ordine possono svolgersi anche in modalità videoconferenza.

Art. 2 Organizzazione degli Uffici

2.1 -Il Presidente

Il Presidente è eletto dai consiglieri a maggioranza nella prima riunione del consiglio eletto; convoca e presiede le riunioni del Consiglio, ha la rappresentanza legale del consiglio, si avvale del supporto di segreteria, coordina tutte le attività consiliari, gestisce i sistemi di comunicazione o di informazione nei confronti del Foro.

Il Presidente è competente a svolgere le conciliazioni di cui all'art. 13, comma 9 della L. 31 dicembre 2012 n. 247. Il Presidente può delegare un consigliere per lo svolgimento delle conciliazioni.

Il Presidente potrà assegnare, ai singoli Consiglieri, l'evasione di pareri conseguenti a richieste rivolte al C.O.A., secondo criteri di rotazione e di competenza. La bozza di parere, predisposta dal relatore, viene

presentata al Consiglio per l'approvazione definitiva nella prima o seconda seduta successiva al conferimento dell'incarico, in dipendenza dell'urgenza e della necessità.

2.2 – Il Segretario

Il Consigliere Segretario è eletto dai consiglieri a maggioranza nella prima riunione del consiglio eletto; si avvale del supporto di Segreteria, svolge tutte le attività di segreteria atte al funzionamento del Consiglio dell'Ordine; sovrintende, d'intesa con il Responsabile della segreteria dell'Ordine, al funzionamento dei servizi di Segreteria, predisponendo le procedure e gli ordini di servizio necessari, anche in funzione delle periodiche verifiche circa l'efficienza dei servizi stessi.

Il Consigliere Segretario ha il compito di verificare la conformità e la correttezza del contenuto dell'estratto del verbale della seduta consigliare.

Il Consigliere Segretario gestisce ed organizza lo Sportello del Cittadino; a tale riguardo può delegare altri consiglieri allo svolgimento degli incontri con i cittadini.

Al Consigliere Segretario è attribuito il potere di firma di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della Segreteria.

2.3 – Il Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere è eletto dai consiglieri a maggioranza nella prima riunione del consiglio eletto; si avvale del supporto di uno o più dipendenti della Segreteria che lo coadiuvano in tutte le sue attività, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità dell'Ordine, agli adempimenti fiscali ed amministrativi connessi, alla gestione delle entrate e delle spese, alla predisposizione delle proposte dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi.

Il Consigliere Tesoriere collabora con il Revisore dei Conti di cui all'art. 3) della Legge 247/2012.

Al Consigliere Tesoriere è attribuito il potere di firma di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della Tesoreria.

Fatte salve le spese di ordinaria amministrazione, il Consigliere Tesoriere ha autonomia decisionale per spese limitatamente all'importo di €. 1.000,00; in caso di spese di importo compreso tra €. 1.000,01 ed €. 5.000,00, qualora via siano urgenza e/o necessità, può provvedere al pagamento senza previa delibera.

In ogni caso le spese dovranno essere ratificate se non già previamente deliberate.

Art. 3 Le Commissioni

Ferme le competenze istituzionali previste dalla Legge per il Consiglio dell'Ordine, la sua attività è svolta anche mediante Commissioni di lavoro, ai sensi dell'art. 32 legge 247/2012.

Le Commissioni di lavoro sono presiedute e composte da Consiglieri dell'Ordine o da iscritti all'albo nominati con particolari funzioni.

La designazione è sempre fatta dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Presidente o dei singoli Consiglieri. Fanno parte di diritto di ogni Commissione almeno un Consigliere dell'Ordine designato dal Consiglio, anche allo scopo di garantire ogni necessaria informazione al Consiglio stesso.

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente, potrà costituire nuovi Comitati, Commissioni o Gruppi di lavoro per lo studio e l'elaborazione di specifiche tematiche ritenute di interesse per l'attività forense nonché, qualora se ne ravvisasse la necessità, per lo svolgimento della propria attività.

Le singole Commissioni sono costituite da un numero variabile di componenti, con possibilità di modifiche in ogni momento.

Sono costituite le Commissioni come da elenco qui allegato.

3.1 - Commissione Formazione, Convegni e attività formative, Cultura e Sport.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio dell'Ordine previste dalla legge 247/2012 ed, in particolare, quelle previste dall'art. 29, lett. d) ed e) e dai regolamenti attuativi delle stesse, in materia di formazione e specializzazione degli Avvocati e di formazione dei Praticanti avvocati.

La Commissione ha il compito, in conformità all'art. 18 del Regolamento per la formazione continua -n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense- di proporre al Consiglio dell'Ordine la concessione dell'accreditamento per le attività formative proposte da enti, organismi e terzi che abbiano prevalente attinenza con le materie giuridiche.

La Commissione favorisce ed organizza eventi culturali e/o sportivi e/o convegni tematici anche al fine di garantire la diffusione e divulgazione delle norme che disciplinano le singole attività sportive.

3.2 - Commissione Liquidazione dei compensi professionali.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio dell'Ordine, di cui all' art. 29, comma 1, lettera L, previste dalla Legge 247/2012.

3.3 - Commissione Informatica e PCT.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio dell'Ordine per l'attuazione delle normative e delle procedure relative al processo telematico, sia civile che penale, e comunque connesse all'informatizzazione dei servizi giudiziari e dell'attività professionale.

Si occupa di formulare proposte al Consiglio dell'Ordine relativamente all'adozione di progetti e programmi al fine di migliorare la tecnologia dei sistemi informatici e propone le modifiche da apportare al sito *Web* istituzionale del Consiglio dell'Ordine.

3.4 - Commissione Penale e Difese d'ufficio.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio dell'Ordine previste dalla Legislazione vigente in materia di difese d'ufficio, innanzi a qualunque Autorità Giudiziaria.

Si occupa di tutte le segnalazioni dei Colleghi e degli Uffici in relazione ad ogni aspetto della giustizia penale al fine di migliorarne il funzionamento, coordinandosi, su delega dal COA, anche con il Presidente del Tribunale, il Procuratore Capo ed i loro Uffici.

3.5 - Commissione Albi e Tirocinio professionale.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio dell'Ordine di cui agli artt. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 41 della Legge 247/2012, e relativi regolamenti attuativi, nonché quelle previste dalle normative speciali.

3.6 - Commissione per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio dell'Ordine previste dalla Legge 134/2001 e dal D.P.R. 115/2002 e successive modifiche.

Le delibere in merito alle istanze di ammissione al patrocinio vengono assunte dal Consiglio dell'Ordine entro 15 dal deposito dell'istanza, compatibilmente con la convocazione di un consiglio nel termine, in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del D.P.R. 30/5/2002, n. 115.

Le comunicazioni delle decisioni assunte dal Consiglio dell'Ordine, relative all'accoglimento o al rigetto delle istanze, sono sottoscritte dal Consigliere Segretario.

3.7 - Commissione Trasparenza, Privacy e Antiriciclaggio.

Gestisce tutte le attività di approfondimento della materia di anticorruzione, privacy ed antiriciclaggio.

Si occupa di formulare proposte al Consiglio relativamente alle materie indicate.

3.8 - Commissione Alternanza scuola lavoro.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio dell'Ordine previste dall'art. 1, commi da 33 a 43 della Legge 107/2015 "*La Buona Scuola*", al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, favorendo l'attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D.L. 15 aprile 2005, n. 77, nonché la sottoscrizione, anche di concerto con il C.N.F. ed il M.I.U.R, di convenzioni volte alla realizzazione di specifici moduli di apprendimento sui temi dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità.

3.9 - Commissione Previdenza e Cassa Forense.

Gestisce tutte le attività di approfondimento della materia previdenziale in relazione alle esigenze dell'Avvocatura e dei Colleghi fornendo pareri e suggerimenti ed organizzando iniziative e convegni. Favorisce la diffusione della conoscenza delle delibere e delle iniziative di Cassa Forense.

Si occupa di formulare proposte al Consiglio relativamente alle materie indicate.

3.10 - Commissione Civile.

Fatte salve le competenze della Commissione Famiglia, Minori, Amministrazione di Sostegno e Curatele Speciali, si occupa di tutte le segnalazioni dei Colleghi e degli Uffici in relazione ad ogni aspetto della giustizia

civile per migliorarne il funzionamento, su delega del COA si coordina anche con il Presidente del Tribunale ed i competenti Uffici.

Riferisce in consiglio le problematiche espresse dagli iscritti.

3.11 – Commissione Giudice di Pace

Si occupa di tutte le segnalazioni dei Colleghi e degli Uffici in relazione ad ogni aspetto della giustizia civile e penale inerente l'attività svolta presso il Giudice di Pace onde migliorarne il funzionamento; su delega del COA può coordinarsi anche con il Presidente del Tribunale, il Procuratore Capo ed il Coordinatore dei Giudici di Pace.

3.12 – Commissione Famiglia, Minori, Amministrazioni di Sostegno e Curatele Speciali

Gestisce tutte le attività di approfondimento delle materie nell'ambito del diritto di famiglia, dei minori e della tutela dei soggetti ammessi alla procedura di Amministrazione di Sostegno, o comunque sottoposti all'inabilitazione o all'interdizione, nonché delle Curatele Speciali.

Si confronta con i competenti Uffici Giudiziari nonché con i soggetti che per competenza professionale intervengono nelle relative procedure.

Si occupa di formulare proposte al Consiglio relativamente alle materie indicate.

Art. 4 Disposizioni comuni a tutte le Commissioni.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le Commissioni redigono verbale sintetico dei lavori e delle decisioni adottate.

Art. 5 Organismi e Comitati

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova gestisce gli Organismi ed i Comitati disposti da Leggi e/o Regolamenti che ne normano e disciplinano le funzioni.

Ogni singolo Organismo o Comitato è composto da un consiglio direttivo di almeno 3 Consiglieri dell'Ordine ed eventualmente da Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Ogni singolo Organismo e/o Comitato potrà dotarsi di un proprio Statuto e/o Regolamento che dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine.

5.1 - Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

L'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Mantova è l'organismo istituito dall'Ordine degli Avvocati di Mantova presso il Tribunale di Mantova, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 10 e del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, per offrire il servizio di mediazione nella materia civile e in quella societaria. L'attività è disciplinata da un proprio Regolamento, in aderenza allo Statuto approvato dal Consiglio dell'Ordine.

5.2 - Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

La Camera Arbitrale è l'organismo istituito dall'Ordine degli Avvocati di Mantova presso l'Ordine degli Avvocati di Mantova con funzione giudiziale, per risolvere le controversie civili, in via alternativa alla giurisdizione statale e garantendo idonea ed adeguata professionalità, in osservanza a principi di competenza, certezza, economicità e celerità.

L'attività è disciplinata da un proprio Regolamento e dallo Statuto approvati dal Consiglio dell'Ordine.

5.3 - Organismo di Composizione delle crisi da sovra indebitamento.

È l'Organismo istituito dall'Ordine degli Avvocati di Mantova presso il Tribunale di Mantova, ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito legge n. 3/2012), ed ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014 (di seguito Decreto n. 202/2014).

Ha la funzione di liquidatore e gestore della procedura, eventualmente delegando professionisti aderenti all'Organismo, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di Legge.

Ha altresì il compito di verificare la formazione dei professionisti delegati alle funzioni di cui sopra, denominati "*compositori della crisi*".

L'attività è disciplinata da un proprio Regolamento e dallo Statuto approvati dal Consiglio dell'Ordine.

5.4 - Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato è costituito ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. 247/2012 ed ha sede presso il Consiglio dell'Ordine con la funzione di promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale, nonché di prevenire, contrastare e rimuovere comportamenti discriminatori fondati sul genere o su qualsiasi altra ragione che limiti di diritto, o di fatto, la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense.

Il Comitato sovrintende e vigila sulla corretta e completa applicazione dei principi e delle disposizioni di Legge in materia.

La composizione del Comitato ha origine elettiva ed ogni sua attività è disciplinata da un proprio Regolamento che qui si intende integralmente richiamato.

5.5 - Scuola Forense

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Mantova ha lo scopo di fornire ai praticanti avvocati un'adeguata preparazione volta all'esercizio della professione legale ed al superamento dell'esame di abilitazione, a ciò provvedendo mediante l'organizzazione di appositi corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.

L'attività è disciplinata da un proprio Regolamento e dallo Statuto approvati dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 6 Disciplina transitoria

Continuano ad applicarsi i Regolamenti e le Delibere di svolgimento delle attività consiliari ed istituzionali fino ad oggi vigenti ed in quanto compatibili e non in contrasto con la Legge 247/2012, i suoi regolamenti attuativi e le altre disposizioni legislative e/o regolamentari sopravvenute alla loro adozione, nonché con tutto quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 7 Obbligo di riservatezza

Tutti i Consiglieri sono tenuti al più rigoroso riserbo in merito a:

- tutte le pratiche loro assegnate;
- fatti, situazioni e informazioni assunte nell'esercizio del loro ufficio consiliare,
- relazioni udite o rese, discussioni e votazioni avvenute in sede di Consiglio.

Art. 8 Incompatibilità dei Consiglieri nell'attività giudiziaria

I Consiglieri sono tenuti a non accettare incarichi dall'Autorità Giudiziaria nel periodo di esercizio della loro funzione, ferma restando la possibilità di portare a termine, per tutti i gradi del giudizio, gli incarichi in corso di svolgimento all'atto della loro nomina.

Non sussistono limitazione per le Difese d'ufficio e per gli incarichi svolti con il Patrocinio a spese dello Stato.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA IN DATA 25.02.2021.